



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 20 maggio 2025**

Oggetto	Disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 7 dicembre n. 21 del 2005 in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”
Proponente	Assessorato dei trasporti
Testo analizzato del 19 maggio 2025	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge riguarda l’attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), attraverso la modifica della legge regionale n. 21 del 2005 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna) e successive modifiche e integrazioni.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme allo Statuto speciale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

E’ stata riscontrata l’esistenza di un ricorso per conflitto di attribuzione pendente di fronte alla Corte Costituzionale, promosso dalla Regione Calabria e avente a oggetto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’interno n. 226 del 16 ottobre 2024.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Le valutazioni in tema di copertura finanziaria e di carattere tecnico-contabile sono rimesse all’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Si rammenta la necessità della presenza di tutti gli allegati obbligatori al disegno di legge, che comprendono: a) la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari; b) il parere sulla copertura finanziaria della Direzione generale dei Servizi finanziari; c) la relazione sull’attuazione digitale della proposta normativa ai sensi dell’articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 24 del 2016; d) l’elenco degli oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016.



Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell’Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenti nello schema di disegno di legge, sono corrette.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Per ulteriori considerazioni di tecnica legislativa si veda la sezione “testo alternativo”.

Il Direttore Generale
Sergio Loddo
(Art. 30, comma 2, L.R. 31/1998)



Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di Legge recante

~~Attuazione dell'articolo 11, comma 4, Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii.~~

Attuazione dell'articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e successive modifiche e integrazioni. ~~Modifiche alla legge regionale 7 dicembre n. 21 del 2005 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna), in materia di disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna.~~

Art. 1

Oggetto e finalità

1. ~~La presente legge,~~ **Nell'esercizio** della competenza legislativa di cui all'articolo 3, comma ~~primo~~ **comma**, lettera g) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ~~e di cui nonché~~ all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), **la presente legge** detta disposizioni urgenti di attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

2. Al fine di assicurare un integrato ed efficace diritto alla mobilità sul territorio regionale, la Regione, tenuto conto delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali già riconosciute dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 21 del 1992, intende garantire l'adeguata disciplina delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio di noleggio con conducente, ~~al fine di assicurare un integrato ed efficace diritto alla mobilità sul territorio regionale~~ attraverso il rafforzamento del servizio di trasporto non di linea di passeggeri e il contrasto di potenziali abusi nella offerta ~~di tale~~ **del** servizio.

Art. 2

Attuazione dell'articolo ~~11~~, comma 4, della legge n. 21 del 1992 e successive modifiche e integrazioni. ~~Modifiche all'articolo 39 (Servizi di trasporto pubblico non di linea)~~ della legge regionale n. 21 del 2005



1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (~~Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna~~) sono introdotti **aggiunti** i seguenti:

“**3. 2 bis.** I soggetti iscritti al ruolo di cui al ~~precedente~~ comma **2** ricevono le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente presso la rimessa o la sede, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che agevolano l'incontro tra la domanda e l'offerta del servizio di trasporto non di linea di passeggeri.

4. 2 ter. I soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 annotano in un foglio di servizio in formato elettronico, che ne assicuri la conservazione per le finalità di verifica e controllo previste dalla legislazione vigente e, in particolare, dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (~~Nuovo codice della strada~~), i seguenti dati:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del committente del servizio.

“**5. 2 quater.** La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore **regionale** competente in materia di trasporti, adotta gli accorgimenti procedurali relativi alla trasmissione elettronica dei dati nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione statale di principio.

“**6. 2 quinquies.** ~~Nelle more~~ **In attesa** dell'adozione degli accorgimenti procedurali di cui al comma **5. 2 quater**, i soggetti iscritti al ruolo di cui al comma 2 possono annotare i dati elencati nel comma **4. 2 ter** in un foglio di servizio cartaceo o elettronico avente i contenuti minimi già previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge **n. 21 del 1992**. ~~15 gennaio 1992, n. 21.~~

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).